



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE ED IL SOSTEGNO DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROSOLINI



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Vindigni Giuseppe

INDICE

Art.1 OGGETTO E FINALITA DEL REGOLAMENTO

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 3- FINALITÀ E AZIONI

ART.4 - CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALL' ADOZIONE DEL CANE

ART. 5 – ADOZIONI

ART.6 MODALITÀ DELL'ADOZIONE

ART. 7 DISCIPLINA DELL'ADOZIONE

ART. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI

ART.9 – RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

ART. 10 - RINUNCIA E MODIFICA ADOZIONE

ART. 11 MORTE DEL CANE

ART. 12 TRASMISSIBILITA' DELLA RESPONSABILITA' DEL RAPPORTO DI ADOZIONE

ART.13 - EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE AFFIDATO

ART.14 – INADEMPIENZE

ART.15 – RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

ART. 16 - PROGETTI SPECIALI

ART.17 LIMITE DI SPESA

ART. 18 NORME INTERNE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE ED IL SOSTEGNO DI CANI RANDAGI
RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI ROSOLINI

Art.1 OGGETTO E FINALITA DEL REGOLAMENTO

La Legge Regionale n. 15 del 3 luglio 2000 art. 1 stabilisce che " *la Regione Siciliana promuove la protezione degli animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del territorio, al rispetto ambientale ed alla prevenzione del randagismo. Agli adempimenti previsti dalla presente legge provvedono la Regione, le province, i comuni singoli e associati, le aziende unità sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o animaliste.*"

La medesima Legge 15 all'art. 14 pone a carico dei Comuni

L'onere della cattura dei cani vaganti i quali dopo essere stati muniti di microchip ed eventualmente sottoposti a sterilizzazione, devono essere tendenzialmente reimmessi nel territorio.

Date queste condizioni, considerato la necessità di diminuire progressivamente il numero dei randagi che si aggirano solitari o in branco per il territorio comunale, nel pieno rispetto dei diritti degli animali e visti il DPRS 12/01/2007 n. 7 ed il D.Ass.le 13/12/2007, il presente regolamento si propone, con il contributo e il supporto delle associazioni animaliste e dei volontari, di istituire un circuito finalizzato all'adozione dei randagi del nostro Comune, coinvolgendo e incentivando a tal fine i privati più sensibili alla tematica in oggetto.

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il testo Unico delle leggi Sanitarie e D.P.R 31 marzo 1979 che conferisce al Sindaco, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed a difesa del patrimonio zootecnico.

Il regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. 320/1954, art.17, 18 ed art. 24 che dispongono di porre sotto la vigilanza e tutela del Servizio Veterinario competente qualsiasi concentrazione di animali ed art. 90 e seguenti dove sono individuate le norme per la prevenzione antirabbica.

Gli artt. 823 e 826 del Codice Civile sulla base dei quali il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sull'osservanza delle Leggi e delle norme relative alla protezione degli animali da compagnia.

La convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata dal Parlamento Europeo il 13 novembre 1987 riconosce che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, definisce norme fondamentali di comportamento nei confronti degli animali di compagnia.

La Legge 14 agosto 1991, n. 281 in base alla quale il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

La legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15 " Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che detta disposizione in materia di anagrafe canina e tutela degli animali d'affezione.

Il DPCM 28 febbraio 2003 n. 358" Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy che detta norme per la tutela del benessere degli animali."

La legge 189/2004 " Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Decreto Presidenziale Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n. 7 " Regolamento esecutivo dell'art. 4 della LR n. 15/2000.

La dichiarazione dei diritti degli animali approvata dall'U.N.E.S.C.O. Parigi il 15/10/1978

Ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008 " Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

Decreto Assessoriale 13 Dicembre 2007 (Assessorato della Sanità)- linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento degli animali.

Linee guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione, Ministero della Salute, n. prot. 11642 del 29/05/2014.

Ordinanza del Ministero del Welfare contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dell'aggressione dei cani.

Ordinanza del Ministero della salute 13 giugno 2016 " Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati" e ss.mm.ii.

Decreto assessoriale del 3/11/2017 (Assessore della Salute) Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti.

Il Comune deve, in ottemperanza alla Legge 281/1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" ed alle Leggi Regionali n° 21 del 18/05/1994 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina" e n° 35 del 01/08/96 "Integrazioni e modifiche alla L.R. n° 21/1994" assicurare il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati all'interno del territorio comunale. Tale servizio, nell'impossibilità del Comune di adempiere in proprio agli obblighi di Legge, viene svolto affidandone l'appalto a terzi tenendo conto, non soltanto dei criteri di economicità ed efficacia, ma anche del sicuro benessere degli animali, di buone cure veterinarie, della distanza ottimale dal comune della struttura.

ART. 3- FINALITÀ E AZIONI

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale di Rosolini, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso le strutture di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, e limitare i costi del randagismo a carico della collettività e che siano acquisiti per scopi non leciti (combattimento, sperimentazione scientifica non autorizzata ecc..).

Tali azioni saranno attuate dal Comune di Rosolini attraverso l'intervento di vari Uffici Comunali, in relazione alle rispettive competenze, con la collaborazione del Servizio Veterinario dall'ASP, dei canili convenzionati con il Comune e le associazioni di volontariato.

ART.4 - CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALL' ADOZIONE DEL CANE

Nel sito internet del Comune è obbligatorio individuare un apposito link dove verranno pubblicate le modalità e condizioni per procedere all'adozione dei cani randagi, nonché le foto e le caratteristiche dei cani che possono essere adottati.

L'Amministrazione Comunale, al fine di sensibilizzare la cittadinanza all'adozione dei cani randagi, promuoverà iniziative nelle scuole cittadine, nei comitati di quartiere, nei

centri di aggregazione giovanile, presso le associazioni cittadine, attraverso interventi di sperti, proiezione di filmati, materiale promozionale, documenti informativi, ecc.....

ART. 5 – ADOZIONI

I cani randagi ritrovati nel territorio comunale o catturati e ricoverati presso il canile convenzionato che non sono stati reclamati entro trenta giorni dalla cattura dal legittimo proprietario, possono essere dati in adozione, gratuitamente, a privati o ad associazioni territoriali di volontariato.

L'adozione per i privati è consentita per un massimo di due cani per nucleo familiare salvo eventuali cessioni ad altri privati o decessi dei cani già adottati.

L'adozione è consentita da parte di associazioni ambientaliste, quelle protezionistiche e quelle di volontariato legalmente costituite, purché senza scopo di lucro per espressa indicazione nello statuto, di ampia e notoria diffusione nazionale o riconosciute dal Servizio Veterinario Regionale ed inserite dallo stesso nel previsto registro di cui al D.M. del 14/6/96.

Le Associazioni provvederanno a nominare una persona fisica quale responsabile dell'adozione per tutti gli oneri derivanti dal presente regolamento

L'adozione dei cani non è consentita per quei privati cittadini che hanno avuto provvedimenti restrittivi o inibitori in relazione alla detenzione dei cani.

I cani randagi catturati ritrovati ed accalappiati dal servizio pubblico, da parte di soggetti privati od Associazioni di volontariato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 14/6/96 e ricoverati presso il canile convenzionato possono essere adottati in forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi trenta giorni dall'accalappiamento. In questo caso l'affidatario si dovrà impegnare a restituire l'animale ai proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini

Chiunque sia interessato ad un'adozione, potrà accedere attraverso il sito web del Comune e visionare i cani ricoverati e pronti all'adozione.

Dal momento dell'adozione l'interessato assumerà tutte le responsabilità relative alla custodia e al mantenimento del cane, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione, nonché del presente regolamento del quale riceverà una copia, all'atto dell'affido. L'adozione sarà consentita comunque solo ai cittadini maggiorenni in grado di garantire al cane un trattamento corretto o al minorenni di cui si fa carico il genitore.

I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Rosolini disponibili a ricevere in adozione un cane randagio ricoverato presso il canile o ritrovato nel territorio (*in questo caso previa constatazione degli organi di controllo ed asseverazione del responsabile della PM che non trattasi di animale d'affezione*) dovranno rivolgere apposita istanza al Sindaco del Comune Rosolini con la quale ne richiedono l'affidamento, come da modello allegato al presente regolamento, completa dei dati informativi del richiedente insieme alla fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario.

L'adozione è disposta mediante provvedimento del Sindaco o Dirigente incaricato, che deve essere sottoscritto dall'adottante per accettazione di ogni condizione riportata nel provvedimento stesso conservato, per eventuali controlli, insieme alla fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario. Il provvedimento di adozione sarà inoltrato al servizio veterinario – ASP territorialmente competente ed al responsabile della struttura ove risulta essere ricoverato l'animale.

L'adozione degli animali è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda di cui in allegato.

Per i primi tre anni di adozione, il proprietario del cane riceverà dal Comune un contributo determinato in

- € 250,00 annue per i cani di grossa taglia per un periodo massimo di tre anni;
- € 200,00 annue per i cani di media taglia per un periodo massimo di tre anni;
- € 150,00 annue per i cani di piccola taglia per un periodo massimo di tre anni

L'adozione è completamente gratuita e prevede l'applicazione di microchip, sterilizzazione e trattamenti obbligatori previsti dalla normativa vigente.

Le Associazioni possono affidare a loro volta uno o più animali ricevuti in adozione esclusivamente a soggetti privati in possesso dei requisiti di cui al presente articolo e che dovranno attenersi alla disciplina del presente regolamento.

Possono essere adottati:

i cani di qualsiasi razza e sesso, catturati sul territorio di Rosolini (principio di territorialità) ed affidati alla custodia di un canile pubblico o privato da almeno 30 giorni, purché non affetti da sindromi o malattie che ne renderebbero pericolosa la presenza in un normale ambito familiare, non gravide e di età non inferiore a 60 giorni.

In caso di costituzione di canili consortili, ove nell'ambito del Consorzio fosse disciplinata una partecipazione economica dei singoli comuni, proporzionale al numero di animali provenienti dagli stessi, varrà sempre il principio di territorialità.

ART.6 MODALITÀ DELL'ADOZIONE

Tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo possono, previo avviso, recarsi presso la struttura di ricovero per scegliere il cane da adottare.

Successivamente produrranno istanza al Sindaco tesa ad ottenere l'adozione.

In caso di più istanze riguardanti lo stesso animale, sarà osservata la priorità della data di protocollo dell'istanza stessa.

All'istanza dovranno essere allegati:

un certificato di residenza,

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il reddito posseduto dal richiedente o dal suo nucleo familiare nell'anno precedente alla domanda,

la dichiarazione espressa a rispettare gli oneri derivanti dal presente regolamento

l'autorizzazione dell'esercente la potestà familiare nel caso di minori.

Entro 30 giorni dall'istanza, verrà data all'interessato comunicazione dell'esito, copia sarà inviata alla struttura di ricovero ed al Servizio Veterinario della ASP per i successivi riscontri.

Il cane sarà prelevato dall'interessato direttamente presso la struttura di ricovero o direttamente se cucciolo ritrovato nel territorio dall'area comunale appositamente adibita, entro 10 giorni dalla comunicazione unitamente a tutta la documentazione sanitaria e profilattica riguardante lo animale.

Entro 6 giorni lavorativi utili il neo proprietario si recherà presso l'ambulatorio veterinario cittadino della ASP, affinché la stessa prenda atto formalmente dell'avvenuta adozione, per la verifica dei requisiti, per l'effettuazione delle analisi cliniche e delle vaccinazioni eventualmente ritenute necessarie.

Nel caso che l'ambulatorio veterinario non sia in grado di erogare alcuni dei servizi richiesti, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente eseguiti presso un ambulatorio privato.

Contestualmente il neo proprietario si recherà presso il Servizio Comunale di riferimento per sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato del D.M. del 14/6/96.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni dei precedenti comma nell'arco di un tempo di ulteriori 6 giorni e comunque con motivazione scritta del ritardo, il neo proprietario, pur conservando il diritto a trattenere, con l'obbligo di una corretta custodia, l'animale, perde definitivamente il diritto alla erogazione del contributo comunale.

ART. 7 DISCIPLINA DELL'ADOZIONE

I neo proprietari avranno l'obbligo di custodire, nutrire e curare il cane adottato fornendogli idoneo ricovero ed intrattenendolo con lo stesso un normale contegno non sanzionabile dalla legge come maltrattamento.

In particolare i cani adottati non potranno essere utilizzati per addestramento a mansioni speciali, in pubblici spettacoli o in altre attività di intrattenimento esercitate a qualsiasi titolo, per esperimenti medici o chirurgici ed in competizioni sportive di qualsiasi genere, fatta eccezione per le mostre canine.

I neo proprietari avranno l'obbligo tassativo, pena la perdita del diritto al contributo economico, di portare almeno una volta l'anno in visione il cane adottato presso l'ambulatorio del Servizio Veterinario, dove saranno eseguiti gratuitamente i controlli relativi alle malattie infettive trasmissibili, sarà annotata sull'apposito schedario ogni notizia utile al controllo sugli obblighi di corretta custodia e sarà apposto il nulla osta del Responsabile del Servizio alla continuazione del rapporto di adozione.

La scheda sarà sempre controfirmata dal proprietario.

La firma terrà luogo di accettazione di eventuale parere negativo alla prosecuzione della custodia.

Tale parere sarà insindacabile e comporterà l'immediato sequestro dell'animale per la riconsegna alla struttura di ricovero.

Garantire i necessari interventi veterinari a carattere preventivo e curativo.

Garantire un'attività motoria adeguata alla taglia, alla razza ed alla specie, assicurare il rispetto delle misure previste per gli spazi di stanziamento quali gabbie, terrazzi, box, ecc;

assicurare un'adeguata custodia al fine di evitare la fuga;

garantire la tutela di terzi da possibili aggressioni;

provvedere alla raccolta degli escrementi.

In caso di fuga deve presentare al più presto entro e non oltre le 72 ore, denuncia dell'accaduto agli organi competenti (Polizia Municipale, Carabinieri e Azienda, Sanitaria) Solo effettuando la denuncia di smarrimento prima che il cane venga catturato, l'affidatario potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa prevista; rimangono fatti salvi i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

L'affidatario deve garantire che l'animale non esca custodito dal cancello della propria abitazione, di circolare in vie pubbliche o aperte al pubblico con guinzaglio, portare con se la museruola e quanto necessario per la raccolta delle deiezioni.

In caso di trasporto con mezzi privati, i contenitori utilizzati per trasportare gli animali devono essere realizzati in materiale idoneo, consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi, e essere manipolati con cura e sistemati all'interno del veicolo in modo tale da assicurare l'incolumità dell'animale custodito.

ART. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune con la collaborazione del Servizio Veterinario dell'ASP, si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sullo stato dei cani adottati e, qualora non risulti il buon trattamento dello stesso, può disporre la revoca dell'adozione e il conseguente ricovero del cane nel canile convenzionato.

ART.9 – RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il Comune di Rosolini riconosce la funzione sociale dell'affidamento di cani randagi, da parte di soggetti privati ed associazioni legalmente riconosciute e ritiene di incentivarla con un contributo economico così suddiviso:

- € 250,00 annue per i cani di grossa taglia per un periodo massimo di tre anni;
- € 200,00 annue per i cani di media taglia per un periodo massimo di tre anni;
- € 150,00 annue per i cani di piccola taglia per un periodo massimo di tre anni

La misura del contributo sarà aggiornata annualmente e fissata con disposizione sindacale, adeguatamente pubblicizzata, entro il 31 gennaio .

L'ammontare del singolo contributo sarà comunicato ai neo proprietari nell'autorizzazione alla adozione.

Il contributo verrà corrisposto mediante detrazione dell'importo TARI e TASI dovuta su base annua, ed eventuale maggiore importo sarà conguagliato entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo mediante bonifico bancario o tramite ordinativo di pagamento.

In caso di decesso o smarrimento, gli eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in relazione dei giorni di affido.

Il contributo previsto verrà riconosciuto consegnando all'adottante il modulo "riconoscimento di contributo", previa effettuazione dei controlli da parte dell'ufficio randagismo previa presentazione di certificazione veterinaria che attesti il buono stato di salute del cane, al fine di verificare il corretto ed adeguato trattamento.

Il modulo "**riconoscimento del contributo**" dovrà esser presentato dall'adottante all'ufficio tributi per la compensazione del tributo comunale dovuto dando inizialmente la precedenza alla TARI (tassa rifiuti) e successivamente, alla TASI.

~~Il contributo spetterà quale erogazione in contanti nel solo caso in cui il soggetto adottante ed il suo nucleo non siano soggetti passivi d'imposta del Comune di Rosolini.~~

Il riconoscimento del contributo non può essere ceduto a terzi.

Ai fini di garantire la corretta somministrazione delle vaccinazioni richieste e non fornite gratuitamente dall'ASP, in aggiunta al contributo fissato, verrà rimborsata, una tantum, la cifra spesa per tali vaccinazioni purchè autorizzata e comprovata da idonea ricevuta di pagamento.

Il massimo rimborsabile sarà di €. 100,00 annuo e verrà erogato insieme alla rata di liquidazione annua .

Nessuna cifra aggiuntiva è dovuta per eventuali esigenze che dovessero intervenire nel corso del tempo dell'adozione: cure straordinarie, interventi chirurgici ecc.per le quali il neo proprietario è impegnato ad agire nell'ambito degli obblighi di una corretta custodia, dandone notizia al Servizio Veterinario al primo controllo utile per le relative annotazioni sullo schedario.

Le associazioni che già ricevono contributi a qualsiasi titolo per la stessa attività, devono dichiararlo nella istanza e non possono cumulare i contributi.

ART. 10 - RINUNCIA E MODIFICA ADOZIONE

Il cittadino che per motivi logistici (es. cambio di residenza, allergie, nascita, bambini, ecc...) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio e/o residenza può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane attivando l'adozione a distanza. In questo caso dovrà versare il contributo mensile per il suo mantenimento, finché il cane non venga dato in affidamento definitivo a terzi.

ART. 11 MORTE DEL CANE

In caso di morte del cane, il proprietario ne darà tempestiva comunicazione scritta al Comune e al Servizio Veterinario allegando copia del certificato di morte redatto da un veterinario abilitato od in alternativa dallo stesso servizio a cui si sarà portata in visione la salma unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui è dichiarata la modalità di smaltimento della salma secondo le previsioni normative.

Nessun contributo aggiuntivo è dovuto per lo smaltimento della salma.

ART. 12 TRASMISSIBILITA' DELLA RESPONSABILITA' DEL RAPPORTO DI ADOZIONE

Nell'ambito dello stesso nucleo familiare è automaticamente trasmissibile la responsabilità e i diritti del rapporto di adozione.

In tale eventualità il nuovo responsabile dovrà darne comunicazione scritta al Comune e verbale al Servizio Veterinario alla prima visita utile, per l'annotazione sull'apposita scheda.

Nell'ambito di una Associazione adottataria il cambio del responsabile del rapporto di adozione andrà comunicato con le medesime modalità previste per i singoli cittadini.

Le Associazioni che volessero procedere all'ulteriore affido a terzo soggetto privato di uno o più dei cani adottati, ne devono chiedere autorizzazione al Sindaco allegando la documentazione necessaria per il caso generale.

Il Sindaco può concedere l'autorizzazione immediata con riserva nelle more degli accertamenti e della comunicazione definitiva nei previsti 30 giorni.

ART.13 - EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE AFFIDATO

In caso di cessione del cane avuto in affidamento ad altro soggetto adottante, che disponga dei requisiti, il beneficiario del contributo si impegna a comunicare all'Ente il nominativo di quest'ultimo, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di affido anche ai fini della cessione di parte o dell'intera quota di contributo precedentemente riconosciuto.

In nessun caso il cane adottato potrà essere riconsegnato al canile di provenienza se non in particolari e gravi circostanze individuate con apposita Ordinanza Sindacale e pena la perdita del diritto al contributo anche se già riconosciuto.

ART.14 – INADEMPIENZE

In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario perde il diritto al contributo.

Ai fini del precedente comma l'amministrazione ha la facoltà di effettuare dei controlli a campione durante l'anno.

ART.15 – RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo previsto verrà riconosciuto consegnando all'adottante il modulo "riconoscimento di contributo", previa effettuazione dei controlli da parte dell'ufficio randagismo previa presentazione di certificazione veterinaria che attesti il buono stato di salute del cane, al fine di verificare il corretto ed adeguato trattamento.

Il contributo, ragguagliato ad anno, può spettare solo a coloro che non hanno debiti pregressi con il Comune di Rosolini;

~~Il contributo spetterà quale erogazione in contanti nel solo caso in cui il soggetto adottante ed il suo nucleo non siano soggetti passivi d'imposta del Comune di Rosolini.~~

Il riconoscimento del contributo non può essere ceduto a terzi.

ART. 16 - PROGETTI SPECIALI

Viene demandato alla Giunta Municipale ed ai Responsabili di Servizio, in ragione delle rispettiva competenza, l'approvazione di progetti e/o ulteriori forme di adozione ed affidamento di animali, che possono altresì prevedere l'impegno di persone anziane e l'impiego di volontari, nonché l'attuazione di iniziative e manifestazioni che meglio divulgino e sensibilizzino la popolazione verso la problematica.

ART.17 LIMITE DI SPESA

I contributi erogati per effetto del presente regolamento verranno iscritti annualmente nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa entro un limite fissato nell'ambito delle disponibilità finanziarie in fase di formulazione del bilancio di previsione.

Il tetto massimo della spesa è fissato in €. 30.000,00 annui.

Nel caso l'importo complessivo dei contributi, proiettato su base annua dovesse eccedere il tetto massimo fissato nel relativo esercizio finanziario, saranno automaticamente respinte ulteriori istanze tese ad ottenere l'adozione

ART. 18 NORME INTERNE

L'Ufficio Igiene Urbana del Comune è responsabile della gestione del presente regolamento ivi compresi i rapporti con il Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente ed i riscontri in corso di esercizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Orazio Agosta